

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Oggetto della tassa
Art. 3	Occupazione permanenti
Art. 4	Passi carrabili
Art. 5	Occupazioni temporanee
Art. 6	Classificazione delle strade spazi ed altre aree pubbliche
Art. 7	Soggetti attivi e passivi
Art. 8	Tariffe
Art. 9	Esclusioni
Art. 10	Esenzioni
Art. 11	Affrancazione
Art. 12	Misurazione delle superfici tassabili

TITOLO II - GESTIONE DELLA TASSA

Art. 13	Tariffe per le occupazioni permanenti
Art. 14	Tariffe per le occupazioni temporanee
Art. 15	Riduzioni tassa per le occupazioni temporanee
Art. 16	Maggiorazioni
Art. 17	Denunce e versamenti per le occupazioni permanenti
Art. 18	Denunce e versamenti per le occupazioni temporanee
Art. 19	Accertamenti
Art. 20	Riscossione coattiva
Art. 21	Rimborsi
Art. 22	Sanzioni
Art. 23	Ricorsi
Art. 24	Funzionario responsabile
Art. 25	Servizio in concessione

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI.

Art. 26	Domande di concessione e autorizzazione
Art. 27	Occupazioni occasionali
Art. 28	Occupazioni d'urgenza
Art. 29	Contenuto delle domande
Art. 30	Rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni
Art. 31	Durata
Art. 32	Prescrizioni per le occupazioni
Art. 33	Manomissione suolo pubblico
Art. 34	Deposito cauzionale
Art. 35	Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere
Art. 36	Diniego della concessione o autorizzazione
Art. 37	Rinuncia
Art. 38	Revoca delle concessioni e autorizzazioni

- Art. 39 Decadenza
Art. 40 Funzionario Responsabile

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 41 Canone di concessione
Art. 42 Norma transitoria
Art. 43 Abrogazione norme precedenti
Art. 44 Entrata in vigore.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni contenute nel Capo II del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28.12.1993 n. 566, e successivamente definito D.Lgs n. 507, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
2. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, della citata normativa questo Comune, agli effetti dall'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, appartiene alla V classe.

Art. 2 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche in assenza di concessione o autorizzazione, sulle strade, sui corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune e sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione. Non sono soggette alla tassa le occupazioni realizzate prima della costituzione della servitù.
3. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è commisurata alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati o chilometri lineari, e si applica in base a tariffa. Per superficie effettivamente occupata si intende quella sottratta, in modo permanente o temporaneo, all'uso della collettività per il vantaggio specifico del singolo soggetto occupante.

Art. 3 - Occupazioni permanenti

1. Le occupazioni di carattere stabile, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti e sono effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione.
2. L'occupazione permanente si sostanzia nella piena disponibilità dello spazio o dell'area pubblica, a favore del concessionario e per tutta la durata della concessione, non è collegata necessariamente ad un'opera visibile e può consistere nella semplice disponibilità dell'area o anche nel non permettere che altri ne dispongano.
3. Sono considerate permanenti per loro natura le occupazioni realizzate mediante:
 - chioschi, edicole e simili, costruiti con qualsiasi materiale e fissati al suolo o ad esso appoggiati od ancorati;
 - griglie, intercapedini, bocche di lupo, lucernai, gradini e simili;
 - cartelloni, plance, stendardi pubblicitari;
 - pensiline, tettoie, infissi di qualsiasi natura;

- bacheche, vetrine d'esposizione, distributori di tabacchi e di merci varie;
- spazi appositamente riservati dal Comune alla sosta delle autovetture adibite a trasporto pubblico;
- condutture, cavi e impianti in genere, cabine elettriche e telefoniche;
- passi carrabili realizzati per consentire l'accesso agli edifici o ai fondi.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria e quindi la tassa non è suscettibile di frazionamento ancorchè l'occupazione abbia inizio o termine nel corso dell'anno.

Art. 4 - Passi carrabili

1. Per passi carrabili si intendono:

- i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o di altro materiale, dallo smusso del marciapiede, da appositi intervalli lasciati nello stesso o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
- le coperture di fossi e canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari;
- le occupazioni delle aree antistanti gli accessi carrabili o pedonali realizzate senza opere, mediante l'apposizione del relativo cartello segnaletico, al fine di tutelare il diritto d'accesso alla proprietà privata.

2. Non si considerano passi carrabili:

- le semplici coperture di aree con il manto bituminoso, materiale ghiaioso o di altro genere;
- le coperture di fossi e canali lungo le strade quando tali manufatti rappresentino un'opera di pubblico interesse;
- gli accessi, siano essi carrabili o pedonali, posti a filo con il ciglio stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 5 - Occupazioni temporanee

1. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee e, normalmente, sono effettuate a seguito di un atto di autorizzazione.

2. Si considerano temporanee le occupazioni realizzate con:

- banchi o autobanchi in occasione del mercato settimanale, fiere, sagre ed altre manifestazioni;
- attrazioni dello spettacolo viaggiante, compresi i carriaggi e le carovane di abitazione,
- steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali o sotterranei;
- depositi di materiale;
- merci in esposizione davanti ai negozi di vendita;
- tavoli e sedie, ombrelloni, fioriere, palchi, pedane e simili all'esterno o nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorno, in relazione alle ore di occupazione. La tariffa stabilita per fasce orarie non è frazionabile e si applica a tutte le occupazioni la cui durata rientra nei limiti della fascia stessa. Per le occupazioni a cavallo di più fasce si applica la tariffa risultante dalla somma delle tariffe delle fasce interessate.

Art. 6 - Classificazione delle strade, spazi ed altre aree pubbliche

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

2. A tal fine le strade, gli spazi e le altre aree sono classificate in 3 categorie:

I categoria: aree in zone residenziali

II categoria: aree in zone residenziali periferiche e in zone produttive

III categoria: zone agricole.

Art. 7 - Soggetti attivi e passivi

La tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è dovuta al Comune dal titolare della concessione o dell'autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie occupata.

Art. 8 - Tariffe

1. Le tariffe sono determinate nell'ambito delle misure minime e massime previste dal D.Lgs, n. 507, in relazione alla classe del Comune. Dette misure costituiscono i limiti di variazione delle tariffe riferite alle occupazioni rientranti nella prima categoria.

2. Per le occupazioni rientranti in categorie diverse dalla prima le tariffe sono ridotte delle seguenti percentuali:

- II categoria 20%
- III categoria 50%

3. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

Art. 9 - Esclusioni

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Per simili infissi di carattere stabile si intende qualsiasi manufatto che abbia struttura e funzioni analoghe a quelle dei manufatti esclusi. L'esclusione opera anche per le tende solari poste a protezione dei manufatti medesimi.

2. Sono parimenti escluse dal pagamento della tassa le occupazioni che riguardano spazi ed aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Art. 10 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa le seguenti occupazioni:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- le occupazioni occasionali di cui all'art. 27 del presente regolamento ivi comprese:

- a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purchè realizzate nel rispetto della normativa vigente;

- b) le occupazioni effettuate durante il periodo elettorale da parte di partiti e movimenti politici, purchè di durata inferiore alle sei ore giornaliere;

- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

- le occupazioni di aree cimiteriali;

- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, intendendo per accesso qualsiasi manufatto (scivolo, passo carrabile, ecc.) da chiunque costruito per agevolare il transito dei veicoli condotti o comunque utilizzati dai disabili;

- le occupazioni temporanee effettuate dalle associazioni considerate di particolare interesse che operano nei settori sociale e sanitario, dell'istruzione, dell'ambiente, della cultura, dello sport e tempo libero, ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione a condizione che la manifestazione acquisisca il patrocinio del Comune.

Art. 11 - Affrancazione

1. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta, in qualsiasi momento, su istanza del contribuente, mediante il versamento di una somma pari a venti annualità del tributo.
2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui viene effettuata e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.
3. L'Amministrazione comunale, verificata l'esattezza del versamento, rilascia una presa d'atto dell'avvenuta affrancazione.
4. L'affrancazione ha carattere oggettivo e, pertanto, segue le sorti dell'immobile.

Art. 12 - Misurazione della superficie tassabile

1. La superficie si misura in metri quadrati o in chilometri lineari. Le frazioni inferiori all'unità sono arrotondate alla misura superiore. Per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo si misura la superficie della proiezione al suolo delle occupazioni medesime.
2. Nel caso di più occupazioni inferiori all'unità, anche se della stessa natura funzionale e conseguenti allo stesso provvedimento, la tassa si applica autonomamente per ciascuna di esse in ragione di un metro quadrato o chilometro lineare, tranne che per le occupazioni temporanee strumentali per la posa di condutture, cavi e impianti in genere, per le quali si applica quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 42, comma 4', del D.Lgs n. 507.
3. Per le occupazioni con passi carrabili la superficie tassabile è quella risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto (smusso, listoni, ponticello, intervallo, ecc.). Per le occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va commisurata ad una superficie non superiore a 9 metri quadrati; l'eventuale superficie eccedente tale limite va calcolata in misura del 10%.
4. La concessione dell'area antistante gli accessi, segnalata con l'apposizione del cartello di passo carrabile al fine di evitare la sosta indiscriminata sulla stessa, non può estendersi oltre i 10 metri quadrati e non consente alcuna opera, nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario.
5. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
6. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, del suolo, soprassuolo e sottosuolo, che superino i mille metri quadrati, la superficie eccedente tale limite va calcolata nella misura del 10%.
7. Per le occupazioni temporanee del soprassuolo con tende e simili, poste a copertura di aree pubbliche già occupate, la superficie tassabile è solamente quella sporgente dalle aree medesime proiettata al suolo.
8. Per le occupazioni temporanee effettuate con attrazioni dello spettacolo viaggiante e relativi carriaggi e carovane, la superficie tassabile è calcolata nella misura del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati fino a 1000 e del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

TITOLO II GESTIONE DELLA TASSA

modificato con atto G.C. n. 14/2005 che si allega

Art. 13 - Tariffe per le occupazioni permanenti

1. Le tariffe relative alle occupazioni permanenti sono così fissate:

A) - occupazione del suolo, per ogni metro quadrato:

I categoria	£. 25.000
II categoria	£. 20.000
III categoria	£. 12.500

B) - occupazione del soprassuolo e sottosuolo, per ogni metro quadrato:

I categoria	£. 11.330
-------------	-----------

II categoria	£. 9.070
III categoria	£. 5.670

C) - occupazione del soprassuolo con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, per ogni metro quadrato:

I categoria	£. 10.200
II categoria	£. 8.160
III categoria	£. 5.100

D) - passi carrabili:

1) - ordinari per ogni metri quadrato:

I categoria	£. 12.500
II categoria	£. 10.000
III categoria	£. 6.250

2) - realizzati mediante l'apposizione di apposita segnaletica, per ogni metro quadrato:

I categoria	£. 2.500
II categoria	£. 2.000
III categoria	£. 1.250

3) - realizzati dal Comune e non utilizzabili o di fatto non utilizzati, per ogni metro quadrato:

I categoria	£. 2.500
II categoria	£. 2.000
III categoria	£. 1.250

4) - di accesso a impianti per la distribuzione di carburanti, per ogni metro quadrato:

I categoria	£. 10.200
II categoria	£. 8.160
III categoria	£. 5.100

E) - occupazione del soprassuolo e sottosuolo:

1) - con cavi, condutture, impianti in genere, pozzetti, cabine elettriche e telefoniche, per ogni chilometro lineare:

I categoria	£. 250.000
II categoria	£. 200.000
III categoria	£. 125.000

2) - con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici esercizi, forfettariamente, per ogni tipo di allaccio o innesto:

I categoria	£. 50.000
II categoria	£. 40.000
III categoria	£. 25.000

3) - con seggiovie o funivie:

£. 100.000 per ogni chilometro lineare, fino a 5;
£. 20.000 per ogni chilometro o frazione superiore.

F) - occupazioni con distributori di carburante, per ogni distributore come individuato dall'art. 48 del D.Lgs n. 507:

centro abitato	£. 60.000
zona limitrofa	£. 50.000
sobborghi e zone periferiche	£. 30.000
frazioni	£. 10.000

G) - occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, per ogni distributore:

centro abitato	£. 20.000
zona limitrofa	£. 15.000
frazioni, sobborghi e zone periferiche	£. 10.000

Art. 14- Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Le tariffe relative alle occupazioni temporanee sono così fissate:

A) - occupazioni del suolo:

1) per l'intero giorno, per ogni metro quadrato.

I categoria	£. 83,33
II categoria	£. 66,66
III categoria	£. 41,66

2) per fasce orarie, per ogni metro quadrato

	7 - 14	14 - 21	21 - 7
I categoria	£. 900	£. 900	£. 200
II categoria	£. 720	£. 720	£. 160
III categoria	£. 450	£. 450	£. 100

B) - occupazione del soprassuolo e sottosuolo, per ogni metro quadrato

I categoria	£. 670
II categoria	£. 540
III categoria	£. 340

C) - occupazioni del soprassuolo con tende e simili:

1) per l'intero giorno, per ogni metro quadrato

I categoria	£. 600
II categoria	£. 480
III categoria	£. 300

2) per fasce orarie, per ogni metro quadrato

	7 - 14	14 - 21	21 - 7
I categoria	£. 270	£. 270	£. 60
II categoria	£. 220	£. 220	£. 40
III categoria	£. 140	£. 140	£. 20

D) - occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con condutture, cavi, impianti in genere, seggiovie e funivie, forfettariamente, per i primi 30 giorni:

	fino a 1 km	oltre 1 km
I categoria	£. 10.000	£. 15.000
II categoria	£. 8.000	£. 12.000
III categoria	£. 5.000	£. 7.500

La tariffa è stata maggiorata del:

- 30% se la durata è compresa tra i 30 e i 90 giorni;
- 50% se la durata è compresa tra i 90 e i 180 giorni;
- 100% se la durata è maggiore di 180 giorni

Art. 15 - Riduzioni tassa per le occupazioni temporanee

1. Le tariffe per le occupazioni temporanee sono ridotte:

- del 50% per le occupazioni realizzate da commercianti su aree pubbliche, da pubblici esercenti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- dell'80% per le occupazioni poste in essere con attrazioni dello spettacolo viaggiante e relativi carriaggi e carovane;
- del 50% per le occupazioni aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione di condutture, cavi e impianti in genere e la realizzazione di seggiovie e funivie;
- del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
- del 30% per le occupazioni con autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune;

2. Le tariffe per le occupazioni temporanee sono ulteriormente ridotte del 20% per tutte le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni.

3. Per tutte le occupazioni di durata non inferiore a un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% con le modalità previste dall'art. 18 del presente regolamento.

4. Hanno diritto alle condizioni di cui al precedente comma 3, anche le occupazioni effettuate da parte degli operatori "precari", in occasione del mercato settimanale, con almeno ventisei presenze annue.

Art. 16 - Maggiorazioni

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di festeggiamenti e fiere, escluse quelle realizzate con l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20%.

2. Per tutte le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono, di fatto, oltre il termine previsto nell'atto di concessione o di autorizzazione, per un periodo anche uguale o superiore all'anno, si applicano, per il periodo eccedente quello autorizzato, le tariffe previste per le occupazioni temporanee aumentate del 20%, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente per le occupazioni abusive.

Art. 17 - Denunce e versamenti per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, siano esse nuove o incrementative di occupazioni già esistenti, i soggetti passivi sono obbligati a presentare denuncia all'ufficio tributi del Comune, utilizzando appositi modelli, e a provvedere al versamento della tassa dovuta per l'intero anno, entro trenta giorni dal rilascio della concessione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno nel quale la concessione è stata rilasciata.

2. Per gli anni successivi al primo, è dovuto solo il versamento del tributo da effettuarsi entro il mese di gennaio, semprechè non si siano verificate variazioni nella consistenza delle occupazioni che determinino un maggiore o minore ammontare del tributo.

3. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie, le variazioni verificatesi nel corso dell'anno possono essere denunciate anche cumulativamente entro il 30 giugno dell'anno successivo ed entro lo stesso termine può essere effettuato il versamento.

4. Il versamento della tassa dovuta, arrotondato alle mille lire per eccesso o per difetto, deve essere effettuato sul conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia e i suoi estremi indicati nella stessa, qualora ricorra l'obbligo di presentazione.

Art. 18 - Denunce e versamenti per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il pagamento della tassa e la compilazione del relativo modulo di versamento sostituiscono la denuncia. Il versamento deve essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione.
2. Per le riscossioni mediante convenzione a tariffa ridotta, qualora l'occupazione abbia una durata di oltre sei mesi, è ammesso il pagamento in due rate, la prima anticipata e la seconda entro la prima metà del periodo autorizzato.
3. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere, sagre o mercati non ricorrenti, il pagamento della tassa è effettuato direttamente all'ufficio economato del Comune.
4. Per le occupazioni temporanee non collegate a un previo atto amministrativo il pagamento della tassa è effettuato senza la compilazione del modulo, mediante versamento diretto nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale.
5. Gli importi riscossi non sono restituibili nel caso in cui, per fatto imputabile al titolare dell'autorizzazione, l'occupazione abbia durata inferiore a quella prevista. L'occupazione di durata inferiore comporta il ricalcolo della tassa dovuta se trattasi di occupazione avente diritto alla riduzione della tariffa per durata.

Art. 19 - Accertamenti

1. Il Comune provvede al controllo delle denunce per l'individuazione di eventuali errori materiali o di calcolo, che possono aver determinato una erronea liquidazione del tributo, dandone comunicazione al contribuente entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o di effettuazione del versamento. Qualora entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione il contribuente adempia correttamente l'obbligo tributario, integrando la tassa già corrisposta, non si applicano soprattasse ed interessi. Il mancato riconoscimento dell'errore da parte del contribuente comporta l'emissione di apposito avviso di accertamento.
2. Il Comune provvede all'emissione di avvisi di accertamento, motivati, sia nel caso di rettifica degli elementi dichiarati nella denuncia che nel caso di accertamento d'ufficio per omessa presentazione. L'avviso di accertamento deve indicare gli importi dovuti a titolo di tassa, soprattassa e interessi e il termine di sessanta giorni per il pagamento. Deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente evasa per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato separatamente per ciascun anno.

Art. 20 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua mediante ruolo in un'unica soluzione, con le modalità previste dall'art. 68 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Il credito derivante all'applicazione della tassa è assistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore, ai sensi dell'art. 2752 del Codice Civile.

Art. 21 - Rimborsi

1. Se in sede di controllo previsto dal comma 1 dell'art. 19 del presente Regolamento, risulta che il tributo è stato versato in eccedenza, il Comune provvederà al rimborso nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.
2. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme erroneamente versate e non dovute con apposita istanza, da presentare entro tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune è tenuto a provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi moratori nella misura prevista.

Art. 22 - Sanzioni

1. Le violazioni concernenti l'applicazione della tassa sono sanzionate dall'art. 53 de D.Lgs. n. 507 come segue:

- per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- per omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- per la tardiva presentazione della denuncia e per i tardivi versamenti effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza, le sopratasse sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

2. Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori nella misura prevista.

3. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000, ai sensi dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P., approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 10, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 23 - Ricorsi

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e quello che respinge l'istanza di rimborso è ammesso ricorso:

- al Direttore del Dipartimento delle entrate, Direzione regionale del Veneto, sezione staccata di Padova, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto, ai sensi dell'art. 20 del DPR 26 ottobre 1972, n. 638, fino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- alla Commissione tributaria provinciale, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, ai sensi del D.Lgs 31.12.1992 n. 546, dopo il suo insediamento.

Art. 24 - Funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, è preposto il funzionario responsabile dell'ufficio tributi al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.

2. Il funzionario responsabile, tra l'altro, sottoscrive le comunicazioni e gli avvisi di accertamento, irroga le sanzioni, dispone i rimborsi e provvede alla formazione dei ruoli coattivi.

Art. 25 - Servizio in concessione

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere affidato in concessione. In questo caso le attribuzioni e gli obblighi relativi all'applicazione del tributo spettano al concessionario.

TITOLO III

Disciplina delle concessioni e delle autorizzazioni

Art. 26 - Domande di concessione e autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare il suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico deve presentare domanda all'Amministrazione comunale almeno sessanta giorni prima dell'inizio previsto per le occupazioni permanenti e quindici giorni prima per le occupazioni temporanee. L'obbligo della domanda ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal pagamento della tassa.

2. Le domande interessanti occupazioni su strade statali e provinciali, che attraversano i centri abitati del Comune, dovranno tener conto del tempo di acquisizione dei pareri degli enti proprietari delle strade.

3. Sono tenuti a presentare domanda anche gli enti pubblici e le imprese di gestione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.

Art. 27 - Occupazioni occasionali

1. L'autorizzazione non è necessaria per le seguenti occupazioni occasionali, qualora non si protraggano oltre il tempo strettamente necessario:

- occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali;
- occupazioni per l'effettuazione di traslochi e di carico e di scarico merci in genere;
- occupazioni finalizzate alla manutenzione del verde;
- occupazioni con autobotti per il riempimento di cisterne e lo spurgo di pozzi;
- occupazioni con la strumentazione tecnica necessaria per l'effettuazione di misurazioni e rilievi;
- occupazioni con cavalletti, treppiedi e simili per la realizzazione d'opere fotografiche o pittoriche;
- occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi, di cui all'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui all'art. 1, comma 2', lettera c) della legge 28.3.1991 n. 112, a condizione che la sosta non si prolunghi per più di trenta minuti nello stesso posto e che tra un punto e l'altro della sosta intercorrano almeno 500 metri.

Art. 28 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, le occupazioni temporanee possono essere effettuate dall'interessato anche prima di aver ottenuto il formale provvedimento d'autorizzazione.

2. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Comune, anche con telegramma o telefax, e a presentare nei tre giorni successivi la domanda di autorizzazione.

3. L'ufficio competente provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza e, in caso positivo, rilascia motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria. In caso negativo, l'occupazione effettuata prima di ottenere l'autorizzazione sarà considerata abusiva e saranno applicate le relative sanzioni.

4. In ogni caso, a prescindere dall'ottenimento o meno dell'autorizzazione, resta fermo l'obbligo di corrispondere la tassa per il periodo di effettiva occupazione.

Art. 29 - Contenuto delle domande

1. Le domande intese ad ottenere la concessione o l'autorizzazione ad occupare spazi ed aree pubbliche devono essere presentate in bollo e devono indicare:

- le generalità o ragione sociale del richiedente;
- residenza o sede legale;
- codice fiscale;
- esatta ubicazione dell'area, soprassuolo o sottosuolo da occupare;
- oggetto, modalità, durata e motivo dell'occupazione e relative dimensioni;

2. L'Amministrazione potrà richiedere chiarimenti, atti e documentazione, anche fotografica, ai fini dell'istruttoria della domanda presentata.

Art. 30 - Rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

1. L'Amministrazione comunale è tenuta a rispondere alla domanda di occupazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa o della documentazione integrativa eventualmente richiesta, per quanto riguarda le occupazioni permanenti, e in tempo utile per l'effettuazione dell'occupazione, per le occupazioni temporanee.

2. Il provvedimento è rilasciato nel rispetto del presente regolamento e delle norme di legge e regolamentari in materia di edilizia, urbanistica, di polizia urbana e di circolazione stradale.

3. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti o altre opere, la domanda, corredata anche da quanto previsto dal regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia. Nel caso di esito positivo delle due istruttorie, il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

4. Nei provvedimenti di concessione di autorizzazione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del titolare riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico.

Art. 31 - Durata

1. Le concessioni di occupazione permanente sono rilasciate per la durata massima di anni diciannove e possono essere rinnovate su richiesta dell'interessato.

2. Qualora le occupazioni, sia permanenti che temporanee, si prolunghino oltre il termine indicato senza che sia stata ottenuta una nuova concessione o autorizzazione, l'occupazione è abusiva e comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme vigenti, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa come previsto dall'art. 16, comma 2', del presente regolamento.

Art. 32 - Prescrizioni per le occupazioni

1. Il titolare di una concessione o autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è tenuto ad osservare, oltre alle prescrizioni di carattere particolare imposte in relazione alla specifica occupazione, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- rispettare i limiti dello spazio o dell'area assegnati;
- occupare lo spazio concesso con le modalità previste per l'uso richiesto;
- effettuare l'occupazione con tutti gli accorgimenti del caso, atti ad evitare ogni pericolo a persone o cose;
- eseguire a propria cura e spesa, al termine della concessione o in caso di revoca della stessa, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino stato, nei modi e nei termini fissati dall'Amministrazione comunale, sotto pena dell'esecuzione dei lavori d'ufficio, a proprie spese;
- risarcire tutti i danni comunque derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- munirsi di ogni altra autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività svolta sulla superficie occupata (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazione per l'esercizio del commercio, ecc.);
- pagare la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche alle scadenze previste;
- esibire l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza;
- divieto di manomettere o alterare in alcun modo il suolo pubblico, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione o il terreno senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato;
- divieto di cessione a terzi.

2. Le concessioni sono sempre rilasciate a titolo precario, senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.

3. L'Amministrazione comunale si riserva la piena facoltà di imporre nuove condizioni, durante il periodo di validità della concessione o autorizzazione, a salvaguardia del pubblico interesse, anche successivamente intervenuto.

Art. 33 - Manomissione suolo pubblico

1. Qualora l'occupazione comporti la manomissione del suolo pubblico, tale circostanza dovrà essere chiaramente evidenziata nella domanda di occupazione.

2. Con l'autorizzazione all'occupazione sarà autorizzata anche la manomissione del suolo e saranno imposte tutte le prescrizioni da osservare per la manomissione e il relativo ripristino.

Art. 34 - Deposito cauzionale

1. Per le concessioni o autorizzazioni inerenti l'esecuzione di lavori che comportino la manomissione del suolo o sottosuolo pubblico il richiedente è tenuto a versare, presso la Tesoreria comunale, un deposito cauzionale infruttifero a garanzia del pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.

2. Il deposito cauzionale sarà svincolato entro dodici mesi dalla comunicazione di fine lavori, previo collaudo favorevole dell'ufficio tecnico comunale.

3. La misura del deposito verrà stabilita dal Dirigente dell'ufficio tecnico in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dell'occupazione nonché al costo presunto del ripristino.

4. Per gli enti e le ditte che normalmente svolgono lavori comportanti la manomissione del suolo pubblico, potrà essere stabilita una cauzione una tantum per tutte le autorizzazioni che saranno rilasciate in un determinato periodo di tempo.

Art. 35 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. Quando il trasferimento viene disposto per l'immissione in cunicoli in muratura, in collettori oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa per il trasferimento è a carico dei titolari della concessione.

2. Per la costruzione da parte del Comune dei cunicoli, dei collettori e delle gallerie è dovuto, oltre alla tassa di occupazione, un contributo una tantum pari al cinquanta per cento della spesa sostenuta.

Art. 36 - Diniego della concessione o autorizzazione

1. Le concessioni e le autorizzazioni possono essere negate per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale e non siano possibili soluzioni alternative. Per gli stessi motivi l'occupazione può essere concessa per dimensioni, spazi e periodi ridotti rispetto a quelli richiesti.

Art. 37 - Rinuncia

1. Il titolare della concessione può in qualsiasi momento rinunciare all'occupazione provvedendo al ripristino del suolo, soprassuolo o sottosuolo stradale, a sue spese, previa domanda al Comune. Con la stessa procedura è possibile ottenere l'abolizione del passo carrabile.

2. In caso di rinuncia la tassa già pagata per il periodo non usufruito non sarà restituita, anche in caso di affrancazione.

Art. 38 - Revoca delle concessioni e autorizzazioni

1. Le concessioni e autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono revocabili o modificabili in qualunque momento, senza preavviso, per ragioni di pubblico interesse.

2. Le concessioni del sottosuolo possono essere revocate solo per necessità dei pubblici servizi.

3. In caso di revoca sarà restituita la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza corresponsione degli interessi o di qualsiasi altra indennità.

Art. 39 - Decadenza

1. Può essere pronunciata la decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni nei seguenti casi:

- uso improprio del diritto di occupazione;
- violazione delle prescrizioni imposte nel provvedimento autorizzativo;
- mancato pagamento della tassa di occupazione permanente di suolo pubblico per due anni consecutivi.

2. In caso di decadenza, la tassa già pagata per il periodo non usufruito non sarà restituita.

Art. 40 - Funzionario responsabile

1. All'istruttoria per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni e al controllo della correttezza del procedimento amministrativo è preposto l'Ufficio Tecnico in collaborazione con gli uffici di Polizia e Tributi.

2. All'istruttoria per le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche di cui alla legge 28.3.1991, n. 112, per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui alla legge 18.3.1968 n. 337, è preposto l'Ufficio Tecnico in collaborazione con gli uffici di Polizia, Commercio e Tributi.

TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 - Norme finali e transitorie

1. Fermo restando il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Comune può imporre per le occupazioni il pagamento di un canone di concessione precaria.
2. Le tariffe del canone di concessione sono fissate dall'Amministrazione comunale con separato provvedimento.

Art. 42 - Norma transitoria

1. Tutti i contribuenti iscritti a ruolo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 1994, nell'impossibilità di reperire l'atto autorizzativo, possono ottenere la concessione a sanatoria, senza sanzioni, previa presentazione di apposita domanda, corredata dalla documentazione prevista dal presente regolamento, entro il 31 dicembre 1995.

Art. 43 - Abrogazione norme precedenti

1. E' abrogato il Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare 27 luglio 1962, n. 30, e successive modificazioni, nonché tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con il presente regolamento.

Art. 44 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diverrà esecutivo ed efficace dopo il riscontro di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo e la successiva ripubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio.
2. Il termine previsto dall'art. 56, comma 3', del D.Lgs n. 507, per la presentazione della denuncia e l'effettuazione del versamento decorrerà dal giorno successivo a quello di avvenuta esecutività.



Allegato alla Deliberazione
della Giunta Comunale
N. del

COMUNE DI GALLIERA VENETA

PROSPETTO DELLE TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) Occupazione del suolo, per ogni metro quadrato:

	<i>EURO</i>	<i>LIRE</i>
I CATEGORIA	26,34	51.000
II CATEGORIA	21,07	40.800
III CATEGORIA	13,17	25.500

b) Occupazione del soprassuolo e sottosuolo, per ogni metro quadrato:

	<i>EURO</i>	<i>LIRE</i>
I CATEGORIA	8,78	17.000
II CATEGORIA	7,02	13.600
III CATEGORIA	4,39	8.500

	<i>EURO</i>	<i>LIRE</i>
Tassa per utenza ai sensi dell'art.18 della Legge 23/12/1999 n. 488	0,77	1.500

c) Occupazione del soprassuolo con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, per ogni metro quadrato:

	<i>EURO</i>	<i>LIRE</i>
I CATEGORIA	5,27	10.200
II CATEGORIA	4,21	8.160
III CATEGORIA	2,63	5.100

d) Occupazione del soprassuolo e sottosuolo:

- con cavi, condutture, impianti in genere, pozzetti, cabine elettriche e telefoniche, per ogni chilometro lineare:

	<i>EURO</i>	<i>LIRE</i>
I CATEGORIA	129,11	250.000
II CATEGORIA	103,29	200.000
III CATEGORIA	64,56	125.000
	<i>EURO</i>	<i>LIRE</i>
Tassa per utenza ai sensi dell'art.18 della Legge 23/12/1999 n. 488	0,77	1.500

- con seggiovie o funivie:

	<i>EURO</i>	<i>LIRE</i>
Per ogni chilometro lineare, fino a 5:	51,65	100.000
Per ogni chilometro o frazione superiore:	10,33	20.000

- b) Occupazioni con distributori di carburante, per ogni distributore come individuato dall'art. 48 del D.Lgs. 507:**

	<i>EURO</i>	<i>LIRE</i>
Centro abitato	30,99	60.000
Zona limitrofa	25,82	50.000
Sobborghi e zone periferiche	15,49	30.000
frazioni	5,16	10.000

- c) Occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, per ogni distributore:**

	<i>EURO</i>	<i>LIRE</i>
Centro abitato	10,33	20.000
Zona limitrofa	7,75	15.000
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	5,16	10.000

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a) Occupazioni del suolo

- per l'intero giorno, per ogni metro quadrato:

	<i>EURO</i>	<i>LIRE</i>
I CATEGORIA	1,65	3.200
II CATEGORIA	1,32	2.560
III CATEGORIA	0,83	1.600

- per le ore di effettiva occupazione:

- per ogni ora di occupazione:

	<i>EURO</i>	<i>LIRE</i>
I CATEGORIA	0,069	133,33
II CATEGORIA	0,055	106,66
III CATEGORIA	0,034	66,66

- per occupazioni realizzate da bar, ristoranti, alberghi, ambulanti, esercizi commerciali

	<i>07,01-14,00</i>		<i>14,01-21,00</i>		<i>21,01-07,00</i>	
	<i>EURO</i>	<i>LIRE</i>	<i>EURO</i>	<i>LIRE</i>	<i>EURO</i>	<i>LIRE</i>
I CATEGORIA	0,74	1.440	0,74	1.440	0,165	320
II CATEGORIA	0,59	1.152	0,59	1.152	0,132	256
III CATEGORIA	0,37	720	0,37	720	0,083	160

b) Occupazione del soprassuolo e sottosuolo, per ogni metro quadrato:

	<i>EURO</i>	<i>LIRE</i>
I CATEGORIA	0,69	1.333,33
II CATEGORIA	0,55	1.066,66
III CATEGORIA	0,344	666,66

c) Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con condutture, cavi, impianti in genere, seggiovie e funivie, forfettariamente, per i primi 30 giorni:

	FINO A 1 KM		OLTRE 1 KM	
	<i>EURO</i>	<i>LIRE</i>	<i>EURO</i>	<i>LIRE</i>
I CATEGORIA	5,16	10.000	7,75	15.000
II CATEGORIA	4,13	8.000	6,20	12.000
III CATEGORIA	2,58	5.000	3,87	7.500

	<i>EURO</i>	<i>LIRE</i>
Importo minimo per il pagamento della tassa	5,16	10.000